

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA FORNITURA E I SERVIZI RELATIVI AL TRASPORTO E ALL'INSTALLAZIONE
DI 30 AREE GIOCO ALL'INTERNO DEI PARCHI NAZIONALI ITALIANI.**

Febbraio 2003

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E I SERVIZI RELATIVI
ALL'INSTALLAZIONE DI 30 AREE GIOCO ALL'INTERNO DEI PARCHI NAZIONALI
ITALIANI.**

Parte prima – Norme generali dell'appalto

Art. 1

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione di 30 aree gioco per bambini, ivi comprese l'installazione, la mano d'opera, il trasporto di materiali e mezzi, la fornitura e l'installazione della segnaletica di sicurezza, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente articolo.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura, installazione e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite, da parte del soggetto aggiudicatario della gara, nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Art. 2

IMPORTO

L'importo a base d'asta dei lavori oggetto del presente incarico ammonta a Euro 568.000,00 (cinquecentosessantottomila/00) IVA inclusa.

Art. 3

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato secondo la seguente ripartizione:

- 15% dell'importo complessivo, pari ad Euro 85.200 entro 60 gg. dalla firma del contratto;
- al termine dei lavori di ogni singola area verrà erogata una quota pari a Euro 15.146,66, corrispondenti ad un trentesimo della quota pari all'80%, fino alla ultimazione di tutti i lavori previsti nel contratto d'appalto;
- 5%, del totale in quote di trentesimi, pari a Euro 946,66 per ciascuna area completata, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento di ciascun Comune interessato.

Il termine dei lavori di ogni singola area sarà certificato con apposito verbale dal responsabile del procedimento di ogni Comune interessato.

L'importo complessivo del compenso previsto per la realizzazione dell'intera opera deve intendersi fisso ed invariabile.

Art. 4

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Sono comprese nell'appalto le seguenti opere:

- fornitura e trasporto delle attrezzature gioco;
- fornitura della segnaletica di sicurezza;
- montaggio delle attrezzature e della segnaletica;
- verifiche di stabilità delle attrezzature.

Federparchi si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione delle opere e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

Art. 5

CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore dichiara:

a) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

b) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Dovranno essere presentate nei termini indicati i documenti elencati di seguito:

- Dichiarazione dalla quale risulti l'iscrizione alla CCIAA per le ditte obbligate, o l'iscrizione ad Albo professionale per i liberi professionisti, ovvero documenti equipollenti per i soggetti residenti in altri Stati della Comunità Europea.
- Certificato del casellario giudiziario o certificazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, riferita al titolare o a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentare e di impegnare legalmente la società, o per tutti i professionisti, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara.

- Dichiarazione dalla quale risultino, per le società, il nominativo del legale rappresentante con i poteri di rappresentare e di impegnare legalmente la società.
- Che la società, consorzio, non si trova in alcuna delle situazioni elencate all'articolo 12 del decreto legislativo 157/95 e successive modificazioni.
- Dichiarazione di essere in possesso di idonee referenze bancarie successivamente dimostrabili da attestato di almeno un primario istituto bancario.
- Dichiarazione del legale rappresentante, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, attestante che il soggetto richiedente ha attuato, gestito e coordinato, con riferimento al periodo 1999/2001 e con affidamento diretto indicando Ente committente e importo intervento, incarichi.
- Per quanto riguarda i Consorzi e Cooperative certificato attestante l'avvenuta costituzione.

Art. 7

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le 30 aree gioco, individuate dai comuni ricadenti nei Parchi Nazionali di seguito elencati, verranno così distribuite:

- Un'area gioco per ognuno dei seguenti Parchi:
 - ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO (Piemonte, Valle d'Aosta)
 - ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE (Abruzzo, Lazio, Molise)
 - ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO (Lazio)
 - ENTE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO (Lombardia, Trentino Alto Adige)
 - ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (Veneto)
 - ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI (Emilia, Toscana)
 - ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO (Toscana)
 - ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (Marche, Umbria)

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (Abruzzo, Marche, Lazio)

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA (Abruzzo)

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE (Piemonte)

ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DELLA MADDALENA (Sardegna)

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE (Liguria)

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO (Emilia, Toscana)

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA (Sardegna)

- Due aree gioco per i seguenti Parchi:

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO (Basilicata, Calabria)

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE (Calabria)

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (Campania)

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO (Puglia)

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO (Campania)

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA (Calabria)

- le restanti 3 aree verranno assegnate ai Parchi nazionali (già riportati nel precedente elenco) che ne faranno richiesta secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative domande e le relative località verranno definite entro i tempi contrattualmente previsti per la loro installazione.

Art. 8

CARATTERISTICHE DELLE AREE

Le aree attrezzate, individuate dai comuni e trasmesse a Federparchi entro e non oltre il 31/03/03, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- aree destinate a verde pubblico, già realizzate o da realizzare;
- aree ricadenti nel perimetro dei Parchi Nazionali e a ridosso dei centri abitati;

- aree con superficie superiore ai 250 mq (tale misura scaturisce dalla somma delle aree di sicurezza delle attrezzature da installare);
- aree pianeggianti o con pendenza moderata e prive di pavimentazione.

I comuni interessati dovranno produrre ed inviare a Federparchi una documentazione fotografica e cartografica sulla quale individuare le aree d'intervento.

ART. 9

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le domande saranno esaminate da una commissione di valutazione, composta da 3 componenti, nominata da Federparchi, che giudicherà secondo i criteri elencati di seguito:

- economicità dell'offerta, fattore ponderale **20**.
- qualità dell'offerta tecnica, fattore ponderale **80**;

La qualità dell'offerta economica sarà valutata in tal modo:

- verranno assegnati punti **20** all'offerta con il prezzo complessivo più basso; gli altri punteggi saranno assegnati riducendo proporzionalmente il punteggio massimo (punti 20) di tanti punti quanti risultano dall'incremento di ciascuna offerta rispetto a quella più bassa, con arrotondamento del punteggio all'unità superiore o inferiore a seconda che i decimali siano superiori o inferiori /uguali a 50.

Ad esempio, qualora l'offerta più bassa fosse di €. 80.000,00 ed un'altra offerta fosse di €. 95.000,00 verrebbero attribuiti 20 punti all'offerta di €. 80.000,00 ed il calcolo dei punti da attribuire a quella di €. 95.000,00 verrebbe eseguito in questo modo:

$$20:80.000 = X: (95.000- 80.000);$$

$$X = 3,75$$

Pertanto il valore da attribuire all'offerta di L. 95.000 sarebbe di (20 - 4) = 16

La qualità dell'offerta tecnica sarà valutata in relazione a:

- a. caratteristiche tecniche delle opere, fino a un massimo di **35** punti dei quali:
fino a un massimo di 15 per le caratteristiche tecniche;
fino a un massimo di 10 per le caratteristiche estetiche;
fino a un massimo di 10 per le caratteristiche funzionali;
fino a un massimo di 10 per il termine di consegna.

In particolare:

1) Caratteristiche tecniche:

verrà assegnato un punteggio pari a punti 15 nel caso in cui i materiali forniti rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

carico di rottura a compressione superiore a 30 N/mmq. (vedasi indicativamente art. 35);

dispongano comunque di certificazione di qualità.

Non verrà attribuito alcun punteggio in caso contrario.

2) e 3) Caratteristiche estetiche e funzionali:

il punteggio verrà assegnato sulla base del giudizio insindacabile della Commissione di gara. La valutazione avverrà mediante il metodo del confronto a coppie attribuendo la preferenza tra un'offerta ed un'altra attribuendo il punteggio che varierà da 0 (preferenza insufficiente), 3 (preferenza minima), a 6 (preferenza media), a 10 (preferenza forte).

Al concorrente *i*-esimo, quindi, sarà attribuito un coefficiente *W_i*, in corrispondenza del punteggio provvisorio raccolto da ogni offerta, pari alla somma delle preferenze (=Q_i), con la seguente formula:

$W_i = Q_i / Q_{max}$ ove Q_{max} = il punteggio massimo attribuito

Il valore di *W_i*, viene moltiplicato per il punteggio massimo per il calcolo del valore da attribuire al singolo concorrente *i*-esimo.

- b.** capacità e merito tecnico valutati sulla base delle esperienze e dei lavori già effettuati nei vari ambiti di intervento fino a un massimo di **30** punti;
- c.** tipologia di organizzazione, controllo e coordinamento delle varie fasi di lavoro: fino a un massimo di **10** punti.
- d.** Termine di consegna fino ad un massimo di punti **5**.
Verrà assegnato il punteggio di 5 all'offerta con la consegna più veloce rispetto ai tempi previsti, e verrà sottratto un punto per ogni 3 giorni di differenza tra la consegna più veloce e le altre; le frazioni saranno arrotondate all'intero.

La valutazione vincolante delle offerte sarà effettuata dalla Commissione di valutazione indicata al primo comma.

Art. 10

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L'appaltatore, una volta ricevuto l'elenco delle aree giochi da realizzare nei comuni interessati dovrà predisporre un proprio cronoprogramma dei lavori che dovrà essere trasmesso a Federparchi e ai singoli comuni.

Tale cronoprogramma dovrà in ogni caso essere compatibile con i tempi massimi di esecuzione dei lavori dichiarati nella presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui il cronoprogramma subisca variazioni imputabili a qualsiasi causa, l'appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati.

In ogni caso l'appaltatore, per ogni singola area da realizzarsi, dovrà confermare la data di inizio dei lavori al Comune interessato con un preavviso di gg. 15.

Art. 11

GARANZIA E CAUZIONI

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia necessaria alla stipulazione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Al momento della stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento dell'importo netto dell'appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Fanno fede le disposizioni dell'art. 30 comma 2 L. 109/94 e successive modificazioni.

La cauzione e la garanzia fidejussoria sopra indicate, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento (Art. 8 c. 11quater lettera a L. 109/94).

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che Federparchi avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà di Federparchi di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui Federparchi abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Federparchi ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, Federparchi dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima area gioco o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo verbale. L'appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

Art. 12

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni, a stipulare una polizza assicurativa a favore di Federparchi, ed estesa a tutti i comuni destinatari degli interventi, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro (Lire 968.135.000) ed un massimo di 5.000.000 di Euro (Lire 9.681.350.000).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori della prima area e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'ultima area o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.

Art. 13

GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire Federparchi per la durata di un anno dalla data del certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite a Federparchi.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti indicati non abbiano comunicato a Federparchi eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del direttore tecnico.

Art. 14

DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Federparchi, al momento della stipula contrattuale, nominerà un direttore tecnico con compiti di coordinamento generale di tutte le attività.

Inoltre ogni Comune interessato, prima dell'inizio dei lavori, provvederà alla nomina di un responsabile del procedimento scelto tra i soggetti appartenenti all'ufficio tecnico del Comune stesso.

Il direttore tecnico avrà compiti di coordinamento e supervisione dei lavori ed interloquirà, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici del contratto.

Sono competenze del direttore tecnico:

- l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
- la verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- il monitoraggio e la contabilità generale dei lavori;
- assistenza alle operazioni di collaudo.

Sono competenze del responsabile del procedimento:

- la redazione dei verbali (consegna e ultimazione) del certificato di regolare esecuzione, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;
- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

Art. 15

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, nella prima area d'intervento, deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Per le successive aree il responsabile del procedimento nominato da ogni singolo Comune provvederà, secondo il cronoprogramma convenuto con il contraente, alla convocazione formale dell'appaltatore per l'espletamento di tale atto.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico del Comune interessato.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:

- le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite;
- le aree concesse all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area in cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e che si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste.

Il verbale dovrà essere redatto in tre copie (una per il responsabile del procedimento, una per l'appaltatore e una per il direttore tecnico di Federparchi) firmato dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al direttore tecnico di Federparchi.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle opere contrattuali.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore tecnico fisserà una nuova data; trascorsa inutilmente anche la data della seconda convocazione Federparchi ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale stabilito verrà calcolata dalla data della prima convocazione.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il responsabile del procedimento sospenderà il processo di consegna informando prontamente il direttore tecnico e indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate.

Art. 16

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Alla data di ultimazione dei lavori di ciascuna area il responsabile del procedimento (tecnico nominato dal Comune interessato) provvederà, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ultimazione dei lavori che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- notizie sintetiche sulle modalità e tempi di svolgimento dei lavori;
- osservazioni sugli eventuali problemi sorti durante la posa in opera di tutte le attrezzature e possibili difetti non ancora riparati;
- informazioni sugli eventuali lavori predisposti dal Comune interessato (recinzioni, completamenti e arredi esterni) non inclusi nel contratto in oggetto (in quanto a carico e spese del Comune stesso) ma inseriti nell'area di esecuzione delle opere.

Il verbale dovrà essere redatto in tre copie (una per il responsabile del procedimento, una per l'appaltatore e una per il direttore tecnico di Federparchi) firmato dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al direttore tecnico di Federparchi.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il termine di 60 giorni per la redazione, da parte del responsabile del procedimento, per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 17

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni 460 naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare a Federparchi una penale pecuniaria stabilita nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il direttore tecnico del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 119 del D.P.R. 554/99.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta un'evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi di Federparchi, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi Federparchi nella persona del direttore tecnico.

Art. 18

PROROGHE

L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.

La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto di Federparchi o dei comuni interessati dall'intervento.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa da Federparchi nella persona del direttore tecnico del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 19

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore tecnico, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore tecnico, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;
- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;
- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore tecnico.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore tecnico, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.

Art. 20

CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) gli stati di avanzamento dei lavori;

- b) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- c) il conto finale e la relativa relazione.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 21

CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori di ciascuna area dovrà essere compilato entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori dell'ultima area individuata dal direttore tecnico che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Art. 22

ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere;
- le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal responsabile del procedimento per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

Art. 23

ONERI DI FEDERPARCHI

Sono a carico di Federparchi i seguenti oneri:

- la nomina di un direttore tecnico al quale verranno assegnati gli oneri richiamati al precedente art. 14.
- la comunicazione dell’elenco di comuni interessati dagli interventi e il suo successivo tempestivo aggiornamento;
- il coordinamento dei rapporti con la società fornitrice ed esecutrice dei lavori;
- il monitoraggio, la contabilità e la liquidazione degli importi dovuti alla società esecutrice dei lavori.

Art. 24

ONERI DEI COMUNI E DEGLI ENTI PARCO INTERESSATI DAGLI INTERVENTI

Sono a carico di ciascun Comune interessato i seguenti oneri:

- le eventuali spese relative alla consegna dei lavori;
- la nomina di un responsabile del procedimento da nominare nell'ambito dell'ufficio tecnico comunale;
- la redazione del verbale di consegna dei lavori, del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;
- la produzione di una documentazione fotografica e cartografica sulla quale saranno individuate le aree d'intervento;
- la preparazione dell'area e dello strato vegetale sovrastante, secondo quanto riportato nel presente capitolato;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle attrezzature in esse contenute, una volta ultimata la realizzazione delle aree;
- la recinzione delle aree, qualora ritenuta necessaria per questioni di sicurezza, da realizzare secondo le prescrizioni riportate nel presente capitolato;
- la messa a disposizione dell'area entro e non oltre il 31/05/2003, pena la selezione di nuove aree d'intervento ricadenti in altri comuni.

Sono a carico di ogni Ente Parco interessato dagli interventi:

- la predisposizione, per ognuna delle aree giochi realizzate nel proprio territorio, un cartello in materiale da esterni, di dimensioni compatibili per essere inserito nella apposita bacheca, contenente una cartografia a colori del parco con l'indicazione della esatta posizione dell'area giochi;
- la realizzazione di un'intestazione per tale cartello contenente le seguenti parole "Area gioco del Comune di (specificare) realizzata con il finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio".

Art. 25

PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori allegato al presente capitolato.

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore tecnico.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 26

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore tecnico, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Art. 27

PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

Federparchi, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al responsabile del procedimento; l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal responsabile del procedimento e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

Art. 28

COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione si intenderà sostitutivo del collaudo.

Art. 29

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del relativo verbale, verrà emesso il conto finale e il conseguente certificato di pagamento della rata di saldo prevista dalle modalità di pagamento indicate al precedente articolo 3. Entro i 60 giorni successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori dovrà essere emesso, dal responsabile del procedimento nominato da ciascun Comune, il certificato di regolare esecuzione delle opere.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal responsabile del procedimento nei termini indicati dal precedente comma e dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate e tutte le osservazioni utili a ricostruire le modalità con cui

l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore tecnico (Federparchi) e dal responsabile del procedimento locale e rispettato le prescrizioni contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il responsabile del procedimento dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere e gli eventuali provvedimenti (a cura e spese dell'appaltatore) da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto in tre copie (una per il responsabile del procedimento, una per l'appaltatore e una per il direttore tecnico di Federparchi) firmato dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al direttore tecnico di Federparchi.

Art. 30

CONTROVERSIE

Qualora, nel corso della realizzazione delle opere, si dovessero verificare delle controversie il responsabile del procedimento provvederà a sottoporre all'appaltatore delle ipotesi di composizione di tali problematiche; nel caso di adesione dell'appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il direttore tecnico di Federparchi convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.

Ove ciò non risultasse possibile o contrattualmente escluso tutte le controversie, che non siano state definite in via amministrativa, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale ai sensi del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile. Il collegio giudicante sarà composto da tre arbitri, uno di nomina del committente, uno di nomina del Contraente ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi di comune accordo da parte dei precedenti due arbitri. In caso di mancato accordo quest'ultimo verrà nominato dal Tribunale di Roma su richiesta degli arbitri di parte. Il collegio giudicherà secondo le regole del diritto.

Art. 31

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate).

Parte Seconda – Modalità di esecuzione delle opere

Art. 32

VALUTAZIONE DEI LAVORI

CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, fornitura, trasporto, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'appaltatore.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore tecnico, nei modi previsti dall'articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore tecnico, a totale carico e spese dell'appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali è comprensivo, inoltre, dell'onere per la posa in opera delle attrezzature effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore.

Art. 33

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti.

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

L'appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore tecnico.

L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che Federparchi si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.

Art. 34

RILIEVI - TRACCIATI

Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al

corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l'appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull'area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.

Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari all'esecuzione dei lavori sarà effettuata con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si eseguirà il successivo tracciamento.

Art. 35

ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature dovranno essere utilizzabili da bambini di età compresa tra 3 e 14 anni, come definito dalla norma DIN EN ISO 1177, e dovranno essere idonee all'installazione in aree gioco pubbliche.

Nell'installazione delle attrezzature si dovranno rispettare le misure di sicurezza di seguito descritte e coerenti con la necessità di disporre di un'area circostante libera da ingombri, per evitare ogni possibile pericolo derivante dall'utilizzo.

- bacheca	$A_s = (4,90 \times 3,80) = 18,62$ mq
- sistema componibile	$A_s = (9,00 \times 9,00) = 81,00$ mq
- altalene	$A_s = (5,50 \times 7,00) = 38,50$ mq
- dondolo	$A_s = (5,30 \times 4,00) = 21,20$ mq
- panche	$A_s = (1,90 \times 0,80) = 1,52$ mq

Le misure indicate hanno un valore prescrittivo di carattere generale e potranno essere accettate attrezzature con aree di sicurezza equivalenti purché sufficienti a garantire le richiamate condizioni di sicurezza di tutti i fruitori.

Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione.

Art. 36

LEGNAMI

Tutti i legnami da impiegare nei vari tipi di attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente ed avere le caratteristiche fisico-meccaniche riportate dalla seguente tabella.

ESSENZA	MASSA VOLUMICA MEDIA Kg/dmc	UMIDITÀ MAX %	CARICO DI ROTTURA A COMPRES. N/MMQ (Kg/cmQ)	CARICO DI ROTTURA A FLESS. N/MMQ (Kg/cmQ)	CARICO DI SFILAMEN. A VITE N (Kg)	DUREZZA BRINELL HD
abete	0,44	20	24 (250)	58 (600)	1.471 (150)	2,4
castagno	0,62	18	49 (500)	108 (1.100)	2.943 (300)	3,9
faggio	0,74	18	39 (400)	93 (950)	3.433 (350)	4,5
frassino	0,74	18	44 (450)	108 (1.100)	3.924 (400)	5
larice	0,60	20	34 (350)	78 (800)	2.452 (250)	3,3
mogano	0,50	15	39 (400)	98 (1.000)	2.943 (300)	4
noce	0,69	18	39 (400)	69 (700)	3.924 (400)	3,6
pino	0,53	20	34 (350)	65 (660)	2.452 (250)	2,9
pioppo	0,42	22	24 (250)	58 (600)	1.275 (130)	2,4
pitch pine	0,84	16	44 (450)	88 (900)	2.943 (300)	4,9
rovere	0,74	10	49 (500)	98 (1.000)	3.924 (400)	5

Le prove sui materiali saranno effettuate secondo le norme UNI e l'umidità residua non dovrà superare il 14/16% (legname per impieghi esterni).

Le lavorazioni dovranno garantire qualità e spessori indicati dai progetti con tolleranze di +/- 0,5 mm sullo spessore e di +/- 2mm sulla larghezza e lunghezza. Tutti i legnami dovranno avere un'adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi all'uso pubblico cui sono destinate;

Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti necessari dovranno essere conformi alla normativa vigente o approvati da istituti di settore o universitari di comprovata esperienza

Art. 37

LEGNO LAMELLARE

Le attrezzature saranno realizzate in legno lamellare, costituito generalmente da manufatti realizzati con tavole di abete rosso, abete bianco e pino silvestre dello spessore di ca. 38 mm, larghezza cm 10-24 e lunghezza m 4-6 accuratamente selezionate ed essiccate artificialmente con tasso finale di umidità compreso fra il 7 e il 15%.

Le tavole dovranno essere regolarmente intestate e fresate per la creazione di giunti a pettine (per l'incremento della superficie di incollaggio tra le teste delle tavole) e, dopo l'operazione di incollaggio, dovranno essere essiccate in tempi e modi adeguati; le serie di tavole incollate vengono definite lamelle.

Il successivo incollaggio delle lamelle dovrà essere eseguito con colle all'urea formaldeide per i manufatti destinati ad ambienti interni e con colle alla resorcina per manufatti destinati ad ambienti umidi o aperti e la durata del periodo di incollaggio (effettuato con apposite presse) non dovrà essere inferiore alle 16-20 ore (in conformità alle norme DIN 68140 e DIN 68141).

La curvatura degli elementi non lineari dovrà essere effettuata con un raggio di curvatura maggiore o uguale a m 6.

Al termine del periodo di indurimento della colla dovranno essere eseguite le operazioni di piallatura, taglio, sagomatura e impregnazione.

Tutte le parti metalliche, cerniere, appoggi dovranno essere realizzati in modo conforme ai calcoli strutturali eseguiti per il loro dimensionamento e dovranno essere trattati con le verniciature richieste prima della posa in opera degli elementi.

Per il calcolo ed il dimensionamento delle strutture in legno lamellare dovranno essere utilizzate le vigenti normative europee di riferimento in tale materia con le adeguate certificazioni richieste in tal senso.

Art. 38

TRASPORTO DEI MATERIALI

Il trasporto dei materiali prefabbricati necessari al montaggio di tutte le aree gioco previste dovrà essere effettuato secondo le vigenti normative in materia di sicurezza stradale e nel modo necessario a garantire l'assoluta integrità di tutti i componenti da installare nelle aree gioco previste.

Tutti i mezzi, le attrezzature e la mano d'opera impiegati per il trasporto dei materiali dovranno, altresì, essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste per tali attività e in regola con le qualifiche del personale addetto a tali oneri.

Art. 39

FONDAZIONI

L'ancoraggio al terreno dovrà essere stabilito, area per area, in base al tipo di terreno che andrà ad ospitare le attrezzature gioco.

Per terra sciolta si dovrà alloggiare la struttura su una fondazione in cemento di almeno 60x60x30 h e con eventuale magrone di sottofondo.

Se si è in presenza di sabbia o di terre molle sciolte, sono indispensabili delle fondazioni molto più larghe.

Art. 40

CONGLOMERATO

Il conglomerato cementino dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia, avrà un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto.

Art. 41

INERTI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento più grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione del direttore tecnico.

La curva granulometrica dovrà essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilità richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

Art. 42

SABBIA

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze organiche, dovrà essere di qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovrà essere superiore al 2%. La sabbia utilizzata per conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell'All. 1 del d.m. 3 giugno 1968 e dall'All. 1, p.to 1.2 del d.m. 9 gennaio 1996.

Art. 43

ACQUA

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in particolare cloruri e solfati) e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%; quella usata negli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%

Art. 44

FERRAMENTA

L'ancoraggio dell'attrezzatura alle fondazioni e l'assemblaggio della struttura dovrà essere realizzato con giunti, piastre o raccordi in acciaio zincato o inossidabile. L'intera struttura e l'ancoraggio dovranno essere verificate da un tecnico abilitato.

Art. 45

VERNICI E TRATTAMENTI

Tutti i legnami dovranno essere trattati con prodotti contro l'azione dei parassiti, degli agenti atmosferici, delle muffe e qualunque tipo di deterioramento proveniente dall'ambiente di esposizione e non rilasciare alcuna sostanza nociva.

I trattamenti protettivi non dovranno causare alterazioni nella forma e nel colore del legno né pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione e verniciatura.

Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti necessari dovranno essere conformi alla normativa vigente o approvati da istituti di settore o universitari di comprovata esperienza.

Il trattamento di verniciatura richiesto è quello in grado di garantire un'adeguata trasparenza dell'essenza del legno utilizzato per la realizzazione delle attrezzature.

Art. 46

GIUNTI

Le diverse parti componenti le opere in legno dovranno essere collegate solidamente fra loro con particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali.

I giunti dovranno avere la forma e le dimensioni fissate dal progetto, realizzando una perfetta corrispondenza dei piani senza l'uso di spessori od altri materiali.

Art. 47

PAVIMENTAZIONE

Le aree d'intervento dovranno essere preparate per l'installazione delle attrezzature dai Comuni interessati e a loro spese, entro e non oltre il 31/05/2003, dovranno avere uno strato vegetale o in ghiaia di piccola pezzatura.

Le aree verdi potranno avere in corrispondenza delle attrezzature da predisporre una pavimentazione in granulato di gomma (pavimento antiurto in gomma), generalmente fornita in pannelli quadrati di 50 x 50 cm, che potrà essere predisposta dal Comune a propria cura e spese.

Tale pavimentazione dovrà essere in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica, di mantenere inalterate le sue caratteristiche di elasticità, di attutire i colpi ed evitare traumi.

Art. 48

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Ogni gioco dovrà essere dotato di un'area circostante libera da ingombri (area di sicurezza) per evitare ogni possibile pericolo derivante dall'utilizzo e sarà affiancato da una **segnaletica di sicurezza** (che dovrà essere fornita e installata dal soggetto aggiudicatario della gara) che permetterà di porre l'attenzione sul corretto utilizzo dell'attrezzatura.

Di seguito sono riportate le indicazioni d'uso che dovranno affiancare ogni singolo gioco:

REGOLE GENERALI

Non utilizzare i giochi quando sono bagnati per la pioggia, potrebbero essere scivolosi.

Il gioco serve per mettere alla prova le proprie capacità ma non bisogna mai spingersi troppo oltre.

ALTALENA

Avvicinarsi alle altalene in uso sempre da un lato, non passare mai davanti o dietro ad una altalena. Avvicinarsi al sedile solo quando è libero e in caso di difficoltà per salire chiedere aiuto ad un adulto.

SCIVOLO E TORRE

Salire su scivoli e torrette dalle scale, dalle rampe o dagli attrezzi di arrampicata, (rete o spalliera).

Usare gli scivoli per scendere e non per salire, soprattutto quando qualcuno sta scendendo. Arrampicarsi sulla rete o sulla spalliera ma non sui parapetti del ponte e delle torrette o sui tetti.

Non spingere mai gli altri compagni di gioco e soprattutto non dalla partenza dello scivolo e dalle torrette.

DONDOLO A MOLLA

Avvicinarsi al gioco quando è libero e se si hanno difficoltà a salire chiedere aiuto ad un adulto. Tenersi sempre alle maniglie con tutte e due le mani.

Tutte le modifiche, variazioni o integrazioni alle indicazioni da inserire nella segnaletica di sicurezza dovranno essere sottoposte all'approvazione di Federparchi ed espressamente autorizzate.

Art. 49

GARANZIA

Tutte le attrezzature dovranno essere garantite per un minimo di 10 anni dal giorno d'installazione nel caso in cui presentino deterioramenti prodotti da muffe, funghi e insetti. La garanzia deve prevedere la sostituzione delle parti danneggiate.

Art. 50

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Il possesso di certificazioni di qualità e di marchi di sicurezza verrà considerato tra gli elementi preferenziali nella valutazione delle offerte (Art. 9).

Art. 51

RECINZIONI

Nel caso si ritenga necessarie, per questioni di sicurezza, di delimitare le aree gioco, le recinzioni dovranno essere realizzate in legno ed eseguite con passoni di castagno dell'altezza minima fuori terra di m 1,20 per bordi percorsi e m 1,50 per protezioni di aree posti alla distanza di cm 1,20 con filagne di collegamento della testa dei passoni ed incrociate nell'interasse dei passoni stessi; tutto il legname utilizzato dovrà essere sottoposto a preventivo trattamento con impregnante protettivo e le parti da interrare ad una spalmatura aggiuntiva di bitume o vernici altamente protettive.

Art. 52

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree dovrà essere effettuata dai comuni e a loro cura e spese, secondo le indicazioni contenute nel programma di manutenzione fornite dall'appaltatore e che dovranno essere consegnate al responsabile del procedimento al termine dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

..... li

Federparchi

L'Appaltatore

.....

.....

L'appaltatore dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

art. 5 Condizioni dell'appalto

” 13 Garanzie

” 15 Consegna dei lavori

” 16 Termine di ultimazione dei lavori e penale

” 19 Danni di forza maggiore

Letto, approvato e sottoscritto

..... li

L'Appaltatore

.....